



*Al Ministro della Difesa  
il Ministro dell'Interno  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Visto** il decreto dei Ministri della difesa e delle finanze in data 6 ottobre 1986, con il quale è stata istituita la Croce commemorativa per il personale delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e per il personale civile della Difesa impiegato in una Forza o missione destinata al mantenimento della pace al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali o multilaterali o per conto dell'ONU;

**Ravvisata** l'opportunità di comprendere tra i destinatari della benemerenzza il personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'Interno, impiegato nelle Forze o missioni sopra descritte, nonché il personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta (ACISMOM), Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito, impiegato nelle medesime Forze o missioni;

**DECRETANO**

**ART. 1**

1. La Croce commemorativa, con nastrino e diploma, istituita con decreto dei Ministri della difesa e delle finanze in data 6 ottobre 1986, indicato nelle premesse, è conferita anche al personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato nelle Forze o missioni previste dal decreto stesso.

2. La Croce commemorativa di cui al comma 1 è, altresì, conferita al personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM), Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito, impiegato nelle medesime Forze o missioni.

3. Il riconoscimento è rilasciato: per il personale di cui al comma 1, rispettivamente, dal Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno; per il personale di cui al comma 2, dal Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa.

4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto 6 ottobre 1986, di cui al comma 1.

Roma, 9 maggio 1987

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

*Antonio Sui*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

*T. P. de W.*